

Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni Culturali
dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Indirizzo di Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Ragusa**

P.zza Libertà, 2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249411 – fax 0932-623044
soprirg@regione.sicilia.it
Soprintendente : dott. Antonino De Marco

U.O.03 Sezione per i Beni Paesistici e Demoetnoantropologici
Dirigente Responsabile – dott. Antonino De Marco
Tel. 0932-249405 fax 0932-623044
e.mail : ademarco@regione.sicilia.it
Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Rif. nota: Prot. n. **107071 MASE** del **11/06/2024**

Posizione: BN

Ragusa Prot. n. **3841** U.O.03 del **10 5 LUG. 2024**

Allegati n. _____

Oggetto: Chiaramonte Gulfi (RG) [ID: 11228] - (WEB-VIA FER-VIAVIAF00000015): – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Caltagirone I" – di potenza pari a 86,90 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Caltagirone (CT), Licodia Eubea (CT) e Chiaramonte Gulfi (RG). **Proponente: Società GM AGRI PV 1 S.r.l.**
(Rif. : nota MASE n. 107071 del 11/06/2024 [ID: 11228] – nostro Ufficio prot. nr. 3629 del 26/06/2024)

Ditta: Società GM AGRI PV 1 S.r.l.

Impianto Comune di Caltagirone (CT)

Cavidotto comuni di Caltagirone (CT), Licodia Eubea (CT) e Chiaramonte Gulfi (RG)

PEC **Alla Società GM AGRI PV 1 S.r.l.**
gmagripv1@pec.it

PEC **AL Ministero della Cultura**
Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEC **AL Ministero della Cultura**
Servizio II-DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEC **All' Assessorato regionale dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana**
Dipartimento regionale dei beni culturali
e dell'identità siciliana
Palermo (PA)
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

PEC **Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania**
soprict@certmail.regione.sicilia.it

PEC **Al Comune di Chiaramonte Gulfi (RG)**

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Gc)				(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249438	Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome					
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento

e p.c. PEC

Alla Commissione Tecnica PNNR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

PEC

Al Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali
Divisione V . Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mase.gov.it

Alla Sezione per i Beni Archeologici U.O.3
SEDE

Con riferimento all'oggetto emarginato, pervenuto al nostro prot. n. 3629 del 28/06/2024, questa Soprintendenza;

Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lvo n° 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.143 comma 9 del Codice;

Visto l'art.142 lett. m del Codice;

Visto il **D.A. 63/Gab.** del 12/06/2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 (parte I), del 28/06/19, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'approvazione del Piano Paesaggistico, degli ambiti n. 15-16-17, ricadenti nella Provincia di Ragusa, con le modifiche e integrazioni del **D.A. n. 874** del 26/02/2018.

Vista la tavola 26_2 del sopraccitatorio piano "**Regimi Normativi**", l'art. 23 delle Norme di Attuazione, Paesaggi locali 3 "**Valle Alto Dirillo**";

Visto l'art. 23 Paesaggio Locale 3 "**Valle Alto Dirillo**" delle Norme ed in particolare:

- l'area 3c: *Paesaggio seminaturale del fiume Dirillo, Cava Scura, Biddine e Torrente Mazzaronello. Aree di interesse archeologico comprese;*

Considerato che l'intervento ricade in area con Livello di tutela 2;

Vista la tavola n. 26.3 del sopraccitato piano "**Regimi Normativi**" e l'art. 24 delle Norme di Attuazione, Paesaggi locali 4 "**Piana di Acate, Vittoria e Comiso**";

Visto l'art. 24 Paesaggio Locale 43 "**Piana di Acate, Vittoria e Comiso**" delle Norme di Attuazione;

Verificato che l'impianto agrivoltaico ricade sul comune di Caltagirone (CT) e la realizzazione di una parte del cavidotto ricadente nel comune di Chiaramonte Gulfi (RG), in area di livello di tutela 2 e con vincolo art. 142 lett. c del D. Lgs. 42/04 del Codice (fiumi e torrenti).

Visto l'art. 40 delle Norme citate;

Visto il parere endoprocedimentale del Servizio per i Beni Archeologici con **prot. n. 3706/U.O.3 del 01/07/2024** di questo Ufficio;

Visti gli elaborati progettuali, **questa Soprintendenza**, ai sensi dell'art. 146 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs n° 42 del 22/01/2004, per quanto di stretta competenza esprime **parere favorevole** all'accluso progetto, che si restituisce munito del "**Visto**", alle seguenti condizioni:

a) **Parere paesaggistico:**

1) il cavidotto che ricade nel comune di Chiaramonte Gulfi (RG) dovrà essere interrato.

b) **Parere archeologico:**

"vista la nota del Ministero della Cultura prot. n. 8590-P del 25/06/2024 assunta al prot.gen della Scrivente con n. 3629 del 26/06/2024;

esaminata la relazione di valutazione preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) con i relativi allegati nella quale risulta che il territorio di competenza di questa Soprintendenza è interessato rispettivamente per un tratto del cavidotto e la realizzazione di una stazione elettrica in agro di Chiaramonte Gulfi;

considerato che nella summenzionata relazione archeologica la stazione elettrica con il relativo collegamento alla centrale elettrica di contrada Fegotto ricade nella U.R.29 alla quale è stato assegnato un rischio pari a medio;

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (G.c.)				(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249438	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsopr@regione.sicilia.it -			Responsabile: nome cognome			
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento	

ai fini della tutela archeologica, **si ritiene indispensabile:**

1) sottoporre le aree di cui alla U.R.29 a procedura di verifica dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 28, comma 4 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, dell'art.41, comma 4 e dell'all. 1.8 del D.Lgs 36/2023 e pertanto che la Società proponente esegua a sua cura e a suo totale carico saggi archeologici a campione nell'area di detta cabina elettrica e dell'annesso cavidotto di connessione alla centrale elettrica di contrada Fegotto;

2) e che per la realizzazione del tratto di cavidotto ricadente in territorio di competenza di questa Soprintendenza la Società proponente, a sua cura, predisponga la sorveglianza archeologica per tutte le attività di escavazione dello stesso in merito alle quali, fatti salvi i casi in cui le stesse interessassero tratte in sopraelevata o su alti terrapieni, si fa espresso divieto dell'uso del trencher a meno che non si eseguano preventivamente saggi archeologici preventivi a cura della summenzionata Società proponente.

Si precisa che per l'esecuzione dei saggi e per la sorveglianza archeologica di cui si è detto, la Società proponente dovrà incaricare a sua cura e totale carico, uno o più archeologi qualificati ai sensi del Allegato 1.8 del D.Lgs. 36/2023, con ampia e documentata esperienza nel campo dell'archeologia preventiva e iscritti negli elenchi del MIC, i cui curricula dovranno essere trasmessi alla Scrivente per le valutazioni di sua stretta competenza e che dovranno:

- produrre preliminarmente un Piano Saggi da sottoporre ad approvazione della U.O. 17.3- Sezione per i Beni archeologici, bibliografici e archivistici di questa Soprintendenza. Nel **Piano Saggi** le indagini dovranno essere progettate tenendo conto dell'esame combinato delle evidenze desunte dalla letteratura scientifica sull'area e di ogni altro elemento utile a individuare le zone più a rischio.

- nel corso delle indagini archeologiche prescritte essere in grado di:

1. provvedere al rilievo e restituzione topografica e grafica delle eventuali aree e/o emergenze archeologiche che dovessero appalesarsi nel corso dei lavori;
2. provvedere al lavaggio, conservazione in appositi contenitori e consegna a questa Soprintendenza di tutti i reperti archeologici che dovessero rinvenirsi durante le summenzionate attività;

Il medesimo professionista archeologo alla fine dei lavori di verifica archeologica e della sorveglianza, entro 30 (trenta) giorni, dovrà produrre ampia e dettagliata relazione su quanto svolto da sottoporre ad approvazione da parte della U.O.17.3- Sezione per i Beni archeologici, bibliografici e archivistici di questa Soprintendenza.

Per quanto sopra la Società proponente, dovrà con congruo anticipo (almeno trenta giorni prima), rispetto alla data d'inizio dei lavori, comunicare, per iscritto, a questa Soprintendenza, U.O. 03 – Sezione per i Beni archeologici, bibliografici e archivistici (soprirg@regione.sicilia.it, soprirg.uo04@regione.sicilia.it, 0932/249435, 338-7839788), il nominativo e il curriculum dell'archeologo a quanto sopra delegato che dovrà vantare una documentata esperienza nell'ambito dell'archeologia preventiva e concordare con la Scrivente modalità e tempi della sorveglianza archeologica. Il professionista incaricato si rappresenterà costantemente con il funzionario archeologo della summenzionata sezione per i beni archeologici e redigerà apposita relazione finale da consegnare entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Saranno consegnati a questa Soprintendenza anche i reperti rinvenuti, lavati e siglati nonché corredati da elenco dettagliato.

Si fa presente che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra potrà comportare, qualora ne ricorressero le condizioni, il fermo degli stessi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 42/2004.

Nel caso in cui durante i lavori dovessero rinvenirsi strutture o manufatti di interesse archeologico, la cui tutela risultasse incompatibile con le opere da realizzare, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 90 del D.Lgs 42/2004, dalla cui inosservanza discendono le sanzioni di cui agli art. 161 e 175 del medesimo D.Lgs., la Scrivente si riserva di richiedere una variante al progetto di che trattasi".

Al completamento dei lavori deve essere presentata ampia documentazione fotografica.

Il Soprintendente
(dott. Antonino De Marco)

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (G.c.)			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)		
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249438	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome						
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento	



Ministero della cultura
 SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
 NAZIONALE
 DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: [34.43.01/8.89.6/2021]

M.M. r.: Nota MASE n.107071 del 11/06/2024

Roma, vedi intestazione digitale

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
sopriect@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
soprierg@certmail.regione.sicilia.it

E.p.a.

Alla Regione Siciliana
 Assessorato Regionale Beni
 Culturali e dell'Identità Siciliana
 Dipartimento dei Beni Culturali e
 dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

AI Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
 Direzione generale valutazioni ambientali
 Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mase.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mase.gov.it

Alla GM AGRI PV 1 S.R.L.
gmagripv1@pec.it

Objetto: [ID: 11228] (WEB-VIA FER-VIAVIAF00000015) Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Caltagirone I", di potenza pari a 86,90 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Caltagirone, Licodia Eubea (CT), Chiaramonte Gulfi (RG).

Proponente: GM AGRI PV 1 S.R.L.

RICHIESTA VALUTAZIONI.

Si comunica alle Soprintendenze in indirizzo che, con nota del 02/04/2024, acquisita al prot. MASE/63845 in data 04/04/2024, perfezionata in ultimo con nota del 03/05/2024, acquisita al prot. MASE/82103 in data 06/05/2024, la Società Petralia S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., unitamente al piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico con produzione di energia da fonte fotovoltaica di potenza nominale di 86,904 MWp., ricadente nei comuni di Caltagirone, Licodia Eubea



MINISTERO
 DELLA
 CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

(CT), Chiaramonte Gulfi (RG), così come le opere di connessione. L'impianto è di nuova realizzazione consente di integrare la produzione di energia da fonti rinnovabili con la produzione agricola, mantenendo quindi invariata la destinazione d'uso attuale del suolo.

La Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. n. 107071 del 11/06/2024 (All. 1), acquisita il 11/06/2024 con prot. n. 17224, la procedibilità della suddetta istanza.

La documentazione relativa al progetto risulta consultabile all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10743/16005>.

Come di prassi, in considerazione del fatto che il MIC non dispone di propri Organi territoriali in Sicilia, si invitano cortesemente codeste Soprintendenze - nell'ottica della già sperimentata proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione - di voler far pervenire, esclusivamente alla Scrivente, le proprie valutazioni in merito al Progetto in argomento e le richieste di eventuali integrazioni ritenute necessarie ai fini di tali valutazioni, possibilmente entro 20 giorni dalla presente.

Nel riscontro alla richiesta di cui sopra si evidenzia, inoltre, l'esigenza di acquisire tutti gli elementi necessari per poter pervenire all'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero, tenendo presente che il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, contrariamente all'Autorizzazione Paesaggistica, non ha come oggetto i soli beni paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004, ma il paesaggio inteso nella sua accezione più ampia.

Il D. Lgs. 152 del 2006 infatti all'art. 5, comma 1, lett. c, elenca tra i fattori su cui valutare gli impatti ambientali ("*effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto*"): beni materiali, patrimonio culturale (che, come noto, comprende, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, beni culturali e beni paesaggistici), paesaggio.

L'ambito entro cui valutare l'impatto delle opere in progetto non è pertanto strettamente limitato a quello dei beni del patrimonio culturale tutelati dal Codice, ma si estende all'area vasta da definire sulla base sia delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10-9-2010) sia sulla base dei contenuti indicati nel D.P.C.M. 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", al fine di individuare le interferenze con centri abitati e beni culturali e paesaggistici, nonché la presenza di impatti cumulativi con altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti o in approvazione.

Si deve altresì evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 13 del 24/02/2023, sono intervenute alcune novità che interessano le procedure di VIA, e in particolare:

- l'art. 19, comma 2, lett. b) ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- l'art. 19, comma 2, lett. c) ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- l'art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) ha introdotto la seguente modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "al secondo periodo, [per eolici:] le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; [per



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

fotovoltaici] le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;

Al fine di indirizzare correttamente le valutazioni di competenza, stante il nuovo quadro normativo delineato dall'entrata in vigore del D.L. n. 13/2023, si ritiene opportuno precisare preliminarmente che con riguardo all'**art. 19** del citato decreto: il **co. 2, lett. b)** ha abrogato la disposizione di cui alla lett. *g-ter* del co. 1 dell'**art. 23** del D.Lgs. n. 152/2006 (relativa all'atto del soprintendente); il **co. 2, lett. c)** ha regolamentato il rapporto tra la procedura di verifica dell'interesse archeologico e la VIA, introducendo all'**art. 25** del D.Lgs. n. 152/2006 la seguente disposizione: "*2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione dell'attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*", confermando, di fatto, l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, sebbene nei limiti sopra indicati con riguardo al procedimento di VIA statale. A proposito della predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'**art. 226, co. 5**, del D.Lgs. n. 36/2023 ("*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*"), si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'**art. 41, co. 4**, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'**allegato I.8.**"

Come meglio esplicitato nell'istanza, e nella allegata nota del MASE, si sottolinea che per il progetto in esame si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui all' art. 8, c. 2-bis dello stesso decreto, in quanto ricompresi tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis, del medesimo D.lgs. 152/2006, e che pertanto la fase di consultazione pubblica avviata con la procedibilità del MASE ha una durata di 30 giorni.

Per quanto attiene all'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004, il cui rilascio è di competenza di codeste Soprintendenze, si evidenzia inoltre che l'art. 25 c. 2 quinquies del D. Lgs. 152/2006, innovato dal citato D.L. 77/2021, dispone che: "il concerto del competente direttore generale del MIC comprende l'autorizzazione paesaggistica ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", e che pertanto, qualora ricorrano tali presupposti, codeste Soprintendenze rilasceranno l'autorizzazione paesaggistica contestualmente all'inoltro delle valutazioni di VIA sopra richieste, ove favorevoli, affinché la stessa possa essere ricompresa nel decreto di VIA.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, rimanendo in attesa di un urgente riscontro.

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE del Servizio V

(Dott. Massimo CASTALDI)

massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
24.06.2024 13:53:45
GMT+01:00

(*) rif. delega nota prot. n. 10368 del 04/04/2024



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it